



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'Argento al Merito Civile

(Provincia di Latina)

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il capo I (artt. Da 1 a 18) del D.Legs. n.30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23/10/1992, n.421";

Viste le deliberazioni adottate ed esecutive, ai sensi del combinato disposto degli artt.6 e 8 del soprarichiamato Dec. Legs.vo n.504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Delib.C.C. n. 61 del 28/12/2001 e le Delib.C.C. n.12 del 5/04/2005, n. 06 del 02/03/2006 e n. 07 del 02/03/2006; n. 7 dell' 11/04/07; n.7 del 3/03/08; n. **13 del 13 aprile 2010** ,n. 14 del 13 aprile 2010 ,n. 16 del 13 aprile 2010

Visto il decreto-legge del 21/05/2008, pubblicato sulla G.U. del 28/05/08, che ha disposto l'esenzione I.C.I. sulla prima casa (abitazione principale e pertinenze del soggetto passivo);

RENDE NOTO

Il 16 giugno p.v., scade il termine per il versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota stabilita per l'anno in corso e delle detrazioni spettanti .

La seconda rata dovrà essere versata dal **1° al 16 dicembre** prossimo venturo a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

L'imposta deve essere corrisposta mediante:

-versamento diretto n. 14268049 intestato al Comune di Priverno-Servizio di Tesoreria-tributo I.C.I. ;

-versamento tramite banche con mod. F/24;

-ai sensi dell'art 10 c. 2 del sopraccitato Decreto Legs.vo n. 504/1992, come sostituito dall'art.18 c.1, della Legge 23/12/2000, n. 388, l'imposta dovuta per l'anno in corso potrà essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;

-ai sensi dell'art. 9 del Regolamento vigente, le somme relative alla prima rata semestrale possono essere versate in rate mensili di uguale importo decorrenti dal mese di scadenza e maggiorato di un importo pari all'interesse legale maturato alla data di scadenza;

L'intero importo deve essere comunque versato entro il 16 dicembre dell'anno in corso.

-In relazione al disposto dell'art. 1 c.4 bis del Decr. Legs.vo 23/01/1993, n. 16, come convertito con modificazioni, dalla Legge 24/03/1993, n.75, le persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%;

-ai sensi **art. 9 bis del regolamento ICI i contribuenti possono chiedere la compensazione del tributo ICI con altre annualità ICI pregresse per le quali è avviata la procedura di accertamento/pagamento ;**

.La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso.

.Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario I.C.I. oggetto di compensazione.

.Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive *di ulteriori interessi*.

Non si procederà al rimborso di importi inferiori ad € 10,00.

-Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;

-sono soggetti all'imposta il proprietario degli immobili di cui al precedente punto, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi.

Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato per la quota ad esso spettante.

In caso di immobili dichiarati inagibili o inabitabili è prevista la riduzione al 50% dell'imposta dovuta.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario;

-L'imposta, per l'anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo Comune, è determinata applicando al valore degli stessi, come definito dall'art. 5 del Dec. Legs.vo 30/12/1992, n.504, le aliquote di cui al prospetto che segue:

N. O.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA APPLICATA (per mille)
1)	Aliquota ordinaria (altri fabbricati ed aree fabbricabili).....	6,50;
2)	Con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per le unità immobiliari adibite ad attività commerciali ed artigianali con contratto regolarmente registrato ed anche in ipotesi di comodato in uso o locazione ricadenti nel centro storico, appositamente delimitato.....	5,50;
3)	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate di categoria catastale A1, A8 e A9	5,00;
4)	Estendere il beneficio dell'aliquota agevolata al 5 per mille in favore dei proprietari di immobili che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, i loro immobili alle condizioni degli accordi raggiunti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori più rappresentative, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998.....	5,00;
5)	Fabbricati realizzati da soggetti, persone fisiche o giuridiche, nell'esercizio di attività commerciali di costruzione e vendita di beni immobili (nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 5 commi 3 e 4 del regolamento comunale I.C.I.....	4,00;
6)	Soggetti passivi che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili (nei limiti previsti dall'art. 5 comma 4 del regolamento comunale).....	1,00;
7)	per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per le altre tipologie di fonti rinnovabili.....	2,00;

Per il corrente anno le detrazioni d'imposta sono determinate, in virtù del disposto di cui l'art. 8, comma 3 del D. Lgs. N. 504/1992, come sostituito dall'art. 3 comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 58 comma 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e decreto-legge 28/05/2008 nelle misure di cui al prospetto che segue:

N. O.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	DETRAZIONE
-------	--------------------------	------------

1)-Unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze del soggetto passivo, classificate in categoria catastale A1, A8 e A9.....€. 103,29

ESENZIONE

In virtù dell'art 1 del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, a decorrere dall'anno 2008 sono esentati dall'I.C.I. le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle a esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto 21/05/2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 del citato decreto n. 504 del 1992;

Tenuto conto del regolamento comunale vigente, rientrano nella esenzione le seguenti fattispecie:

a)-Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate, ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 4 del regolamento comunale I.C.I. ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota e la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 del citato decreto n. 504 del 1992 e dal regolamento comunale vigente.....**ESENTE;**

b)-Abitazioni e loro pertinenze non locate possedute come prima abitazione da anziani o disabili residenti in via permanente o per periodo non inferiore a sei mesi all'anno, in istituti sanitari o di ricovero.....**ESENTE;**

c)-Immobili e loro pertinenze adibite ad abitazione personale nel cui nucleo familiare viene certificata la presenza di un soggetto sottoposto ad un programma di recupero Sert o altro ente accreditato.....**ESENTE;**

d)-abitazioni concesse dal proprietario a parenti entro il secondo grado di parentela in linea retta o collaterale, in presenza di contratto di comodato in uso gratuito ancorché non registrato ma munito di data certa regolarmente vidimata ed utilizzate da questi ultimi come abitazione principale, con l'obbligo della esibizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la residenza nell'abitazione principale e l'intestazione delle utenze (acqua, corrente elettrica, gas) a nome del parente interessato, a partire dal 1° gennaio 2006.....**ESENTE;**

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI VALORI ICI SULLE AREE EDIFICABILI CON DELIBERAZIONE DI Consiglio comunale n. 14/2010 detti valori sono stati così rideterminati:

ZONE EDIFICABILI DI P.U.C.G. VIGENTE		VALORE VENALE
zona residenziale di completamento tipo B:		
	B2	€50,00
	B3	€50,00
	B4	€30,00
zona residenziale di espansione tipo C:		

	C1	€30,00
	C2	€30,00
zona per l'industria e l'artigianato tipo D:		
	D1	€15,00
	D2	€15,00
zona E aree destinate ad uso agricolo:		
	E1	€3,00
	E2	€3,00
	E3	€3,00
	E5	€10,00
zone di uso pubblico e di interesse generale:		
	F1	€60,00
	F2	€40,00
	F3	€40,00
	F4	€3,00
	F5	€40,00
	F6	€30,00

I suddetti valori sono applicati dall'anno 2009 (mese di maggio) e per tutto l'anno 2010 (salvo eventuali ulteriori interventi urbanistici che potranno essere ritenuti rilevanti ai fini della determinazione dei valori di mercato). I nuovi valori sono pertanto riferiti/riferibili alle nuove destinazioni urbanistiche .

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata per intero;

-Non si fa luogo a versamento quando l'imposta dovuta non supera **€. 2,07**;

-Le dichiarazioni presentate per gli anni precedenti hanno effetto anche per l'anno in corso;

-I soggetti passivi comunicano all'uff. Tributi del Comune il possesso degli immobili di cui al comma 1 dell'art.1 del Regolamento Comunale I.C.I., ubicati nel territorio comunale, con esclusione di quelli esenti, entro il termine del 30 giugno dell'anno interessato, se l'acquisto, anche mortis causa, del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locazione finanziaria è intervenuto nel primo semestre dell'anno d'imposta, ovvero entro il termine del 31 dicembre se detto acquisto è intervenuto durante il secondo semestre dell'anno d'imposta.

La comunicazione è resa per iscritto direttamente presso l'Ufficio Tributi del Comune, dagli interessati o dai loro rappresentanti legali o da persone appositamente delegate, ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in questa ipotesi la comunicazione si considera avvenuta alla data di spedizione.

Essa è valida anche per gli anni successivi salvo variazioni concernenti il possesso degli immobili sopracitati, da comunicarsi all'uff. Tributi del Comune, a cura dei soggetti interessati nel termine di 60 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione stessa.

In pratica i principali casi in cui si dovrà compilare il modello di comunicazione riguardano: -acquisto di immobili per compravendita, donazione, successione, divisione o immobili che hanno acquisito il presupposto impositivo, nel corso dell'anno, per cambiamento di classificazione: es. da terreno agricolo ad area fabbricabile, da area fabbricabile a fabbricato.

Le sanzioni e gli interessi sono applicati ai sensi della normativa comunale vigente.

Priverno, lì 26/05/2010

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Rag. Rachele Mastrantoni)

L' ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI
(Dott. Rinaldo Giordani)